

DECISIONI CEEA

DECISIONE N. 1796/90/CEEA DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

relativa alla sospensione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative per i prodotti disciplinati dal trattato CEEA e provenienti dalla Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca hanno concluso un trattato (Staatsvertrag) che comporta l'immediata realizzazione di un'unione monetaria nonché la graduale integrazione della Repubblica democratica tedesca nel sistema economico e sociale della Repubblica federale di Germania e nell'ordinamento giuridico, della Comunità anteriormente all'unificazione formale tra le due Germanie;

considerando che lo «Staatsvertrag» prevede che la Repubblica democratica tedesca orienti la propria politica in riferimento al diritto ed alle finalità delle Comunità europee;

considerando che nel periodo precedente l'unificazione, la regolamentazione degli scambi tra la Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri della Comunità, dall'altro, dovrebbe essere orientata verso il libero accesso dei prodotti comunitari nella Repubblica democratica tedesca nonché verso un accesso equivalente dei prodotti di quest'ultima nella Comunità; che questo libero accesso dei prodotti della Repubblica democratica tedesca può essere tuttavia accordato solo se essa garantisce un'adeguata protezione alle proprie frontiere con i paesi terzi;

considerando che sembra necessario, dati gli obiettivi previsti agli articoli 2 e 3 del trattato, che il trattamento delle merci provenienti dalla Repubblica democratica tedesca nella Comunità sia uniforme, su una base di reciprocità, sia per le merci che sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CEE) che per quelle che sono disciplinate dal trattato che istituisce la Comunità economica europea (CEE); che la Commissione deve poter prendere, allo stesso tempo e per tutte le merci, le decisioni necessarie a questo fine, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri;

considerando che la presente decisione non fa ostacolo alla competenza degli Stati membri in materia di politica commerciale prevista all'articolo 71 del trattato;

considerando che per quanto riguarda gli scambi della Repubblica democratica tedesca, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, la presente decisione è applicabile tenendo conto degli articoli pertinenti dell'atto di adesione;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'applicazione dei dazi doganali e di qualsiasi tassa di effetto equivalente nonché delle restrizioni quantitative e di ogni misura restrittiva derivante dagli strumenti della politica commerciale comune è sospesa, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica democratica tedesca, tenendo conto delle disposizioni pertinenti dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, nella misura in cui la Commissione constati, secondo la procedura dell'articolo 4, che sono riunite le condizioni figuranti all'articolo 2.

Articolo 2

1. La Commissione prende, secondo la procedura prevista all'articolo 4, le misure di esecuzione relative all'articolo 1, nella misura in cui:

- a) la Repubblica democratica tedesca introduca nei propri scambi con i paesi terzi la tariffa doganale comune, la legislazione doganale comunitaria nonché le altre misure della politica commerciale comune, o, in particolare nei casi di cui al paragrafo 2, misure che garantiscano che le disposizioni previste dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi non vengano eluse, e
- b) la Repubblica democratica tedesca prenda o si appresti a prendere misure che garantiscano il libero accesso alle merci comunitarie.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicati gli obblighi che derivano alla Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con i paesi terzi.